



COMUNE DI MONTALCINO

Provincia di Siena

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA

DELLE ENTRATE

(APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE
N. DEL)

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 - Definizione delle entrate
- Art. 3 - Regolamentazione delle entrate
- Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

TITOLO II: GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

- Art. 5 - Forme di gestione delle entrate
- Art. 6 - Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 7 - Attività di verifica e controllo
- Art. 8 - Rapporti con i cittadini
- Art. 9 - Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali
- Art. 10 - Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali
- Art. 11 - Sanzioni
- Art. 12 - Compensazioni
- Art. 13 - Tutela giudiziaria

TITOLO III: RISCOSSIONI

- Art. 14 - Forme di riscossione volontaria
- Art. 15 - Forme di riscossione coattiva
- Art. 16 - Autotutela
- Art. 17 - Rimborsi
- Art. 18 - Accertamento con adesione
- Art. 18 bis – Adempimento spontaneo tardivo
- Art. 19 - Rateizzazioni
- Art. 20 - Disposizioni finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 08.06.1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, dal Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni e integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi pubblici, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Le disposizioni del presente Regolamento hanno, altresì, lo scopo di:
 - a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
 - b) ottimizzare l'attività amministrativa dell'Ente locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
 - c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'ente;
 - d) attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità.
4. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del comune.
5. Per quanto non previsto dal disposto regolamentare si applicano le leggi vigenti.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al comune.

Art. 3

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il comune potrà adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in

cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

3. Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al comma 1), e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti adottati e compatibili con l'intervenuta normativa.

Art. 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera dell'organo competente entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio e a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità ai parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, avendo riguardo al conseguimento del miglior rapporto costo/benefici dei servizi cui si riferiscono.

4. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 5

Forme di gestione

1. La forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, di accertamento e riscossione, è scelta tra una delle seguenti forme previste dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446:

- a) Gestione diretta in economia, anche nelle forme associative con altri enti locali, ai sensi degli artt. 30-31-32 della Legge n. 267/00;
- b) Affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 114 della Legge n. 267/00;
- c) Affidamento in concessione, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali e mediante procedura di gara, alle Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale (art. 113, comma 1 Legge n. 267/00) i cui soci privati siano scelti fra i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. N. 446/1997;
- d) Affidamento in concessione, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici e mediante procedura di gara, alle società miste per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al D. Lgs. N. 112/99, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto art. 53;

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve corrispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. La Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del settore che gestisce le relative entrate, sceglie la forma di gestione tra quelle indicate al precedente comma 1.

Art. 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.

2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

3. In particolare il Funzionario Responsabile cura:

- a) Tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) Appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) Sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
- d) Cura il contenzioso tributario e sta in giudizio nelle procedure contenziose in materia tributaria;
- e) Dispone i rimborsi;
- f) In caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g) Esercita ogni altra attività prevista dalle leggi e regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

4. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, con i poteri di cui ai commi precedenti.

5. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art. 7

Attività di verifica e controllo

1. E' obbligo del Comune o del soggetto delegato verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributo, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o di godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.

2. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione; utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

4. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97.

Art. 8

Rapporto con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

Art. 9

Attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie (se non diversamente stabilito nel regolamento dei singoli tributi) e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.
2. Presso l'ufficio competente potrà altresì essere istituito un apposito recapito abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge o regolamento il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

Art. 10

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati o dal Concessionario nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
2. La richiesta al cittadino di importi di natura tributaria e non, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7, risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine di versamento.
3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra comune e tale soggetto.

Art. 11

Sanzioni

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dai Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 23.12.1997, come modificati dal D. Lgs. 05.06.1998, n. 203, sono graduate con delibera adottata ai fini della individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 6.
4. Gli interessi moratori sono fissati nella misura di tre punti percentuali in aggiunta al tasso legale, salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti dei singoli tributi.

Art. 12

Compensazioni

1. Su istanza dei contribuenti o su iniziativa dell'ente si può procedere alla compensazione di somme a credito con quelle dovute al Comune:
 - a) a titolo di tributi locali, ai sensi del comma 167 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e dell'art. 1241 del codice civile;
 - b) ad ogni altro titolo, anche legate a contributi sociali su somme che non gravano sul bilancio del Comune, ma di cui il Comune dispone il pagamento (tariffe su entrate patrimoniali, sanzioni, bollette, quote di compartecipazione a servizi, contributi sociali, od altro) ;

Art. 13

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D. Lgs. 31.12.199, n. 546 il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e abilitato alla rappresentanza dell'Ente e a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti abilitati.

TITOLO III

RISCOSSIONE

Art. 14

Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D. Lgs. 25.02.1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione, quali il versamento diretto e il versamento tramite conto corrente postale.

Art. 15

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.04.1910, n. 639 o con le procedure previste dal D.P.R. 29.09.1973, n. 602 modificato con D.P.R. 28.01.1998, n. 43.

2. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639. Per le entrate per le quali la legge prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28.01.1988, n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base delle minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

3. E' stabilito in € 10,33 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate.

Art. 16

Autotutela

1. Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 53, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

3. Nella valutazione del procedimento il responsabile del servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.

4. Non e' consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

Art. 17

Rimborsi

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta e disposto dal responsabile del servizio su richiesta del contribuente/utente, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

Art. 18

Accertamento con adesione

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D. Lgs. 19.06.1997, n. 218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai

tributi locali e stabilita per effetto dell'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449 e previa adozione di specifico regolamento ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. N. 446/1997.

Art. 18 bis

Adempimento spontaneo tardivo

1. Allo scopo di incentivare gli adempimenti spontanei tardivi previsti dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/1997 oltre i limiti temporali stabiliti dalla norma stessa, le sanzioni applicabili sono ridotte al 30% se il contribuente provvede ad effettuare detti adempimenti dopo la scadenza dei termini assegnati per aversi ravvedimento ma prima che la violazione sia contestata o constatata con verbale degli organi preposti al controllo, anche se per una diversa annualità, oppure siano iniziate verifiche, ispezioni, etc. od altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza.

2. In aggiunta alla sanzione, ridotta nei termini sopra indicati, il contribuente è tenuto a pagare gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.

Art. 19

Rateizzazioni

1. Il funzionario responsabile del tributo, , ricorrendone le condizioni disposte dalla normativa, concede la rateizzazione alla pretesa relativa agli atti impositivi (intesa quale somma a titolo d'imposta, interessi e sanzioni), sulla base di specifica istanza presentata dal contribuente.

2. La rateizzazione resta subordinata altresì alla situazione di difficoltà economico-finanziarie del richiedente, fermo restando che in caso di accertata insolvenza la stessa non costituisce un diritto del contribuente. Gli atti relativi a tutti i dinieghi sono comunicati al Segretario Generale ed al Revisore dei conti, e con prospetti riassuntivi su base annua comunicati alla Giunta Comunale ed ai Capigruppo Consiliari..

3. La rateizzazione non può comunque eccedere la durata di:

- tre anni per somme inferiori a €. 5.000,00
- cinque anni per somme pari o superiori a €. 5.000,00 ma inferiori a €. 15.000,00
- dieci anni per somme pari o superiori a €. 15.000,00

con rate costanti non inferiori a un mese e non superiori al semestre, il cui importo unitario non può essere inferiore ad €. 100.00. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.

4. Prescindono dai vincoli di eccedenza di cui al punto precedente gli Enti e le Associazioni riconosciute dall'Amministrazione Comunale, che potranno usufruire dello scaglione superiore alla citata eccedenza.

5. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta..

6. Sull'importo delle somme dilazionate sono dovuti gli interessi al saggio legale, con maturazione giorno per giorno, ove il versamento della prima rata avvenga entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria, gli interessi sono dovuti solamente sulle restanti rate. Al fine di non determinare una riduzione patrimoniale per l'Ente, si prevede poi che ove il saggio legale superi l'inflazione riscontrata si applica anche la rivalutazione monetaria.

7. Viene determinato in €. 50.000.00 il limite oltre il quale è obbligatorio prestare apposita garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa rilasciata da primario istituto valutato in tal senso dall'Ente, oppure

con ipoteca immobiliare sostenuta da relazione tecnica giurata (di un professionista con spese a carico del richiedente e previo conforme parere del servizio tecnico) sulla congruità o sul valore del bene) a copertura del debito oggetto di rateizzazione.

Art. 20

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal quindicesimo giorno di pubblicazione dell'atto deliberativo,
2. Esse costituiscono norma generale fatte salve eventuali disposizioni regolamentari più favorevoli al contribuente.